SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2513

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIMMINO, BARRILE, BEVILACQUA, CALLEGARO, CALVI, CAMO, COZZOLINO, CURTO, D'URSO, DEMASI. DI BENEDETTO, FIRRARELLO, FLORINO, FOLLIERI, FUMAGALLI CARULLI, IULIANO, LAURIA Baldassare, LAURO, LUBRANO DI RICCO, MAGLIOCCHETTI, MELUZZI, MONTAGNINO, MONTELEONE, NAPOLI Roberto, NOVI, PALUMBO, PEDRIZZI, PELLEGRINO, TONIOLLI, ZANOLETTI, DE MARTINO Guido, LEONE, LISI, LO CURZIO, SPECCHIA, COSTA, BATTAGLIA, BERTONI, BIASCO, BRIENZA, BONATESTA, CAPONI, CASTELLANI Carla, CIRAMI, CORSI ZEFFIRELLI, COSSIGA, COVIELLO, DE ANNA, DE LUCA Athos, DENTAMARO, DE SANTIS Carmine. DONISE, FIORILLO, FOLLONI, LAVAGNINI, LARIZZA, LOIERO, MAGNALBÒ, MANCA, MAZZUCA POGGIOLINI, MICELE, MINARDO. MUNDI, NIEDDU, PAPPALARDO, PIATTI, PIERONI, PREDA, POLIDORO, RESCAGLIO, RONCONI, SERVELLO, TAROLLI e UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1997

Istituzione dell'Ente internazionale amici della canzone napoletana

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare la canzone napoletana attraverso l'istituzione di un ente denominato «Ente internazionale amici della canzone napoletana».

L'Ente non persegue fini di lucro e si propone di divulgare la cultura napoletana nella convinzione che costituisca strumento prezioso ed efficace per la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale.

La finalità, quindi, di incoraggiare e sostenere la tradizione popolare partenopea ha come inevitabile corollario quello di divulgare e rivalutare la cultura italiana in una delle sue svariate forme.

L'Ente internazionale amici della canzone napoletana si propone di operare anche all'estero, in modo da stabilire stretti legami con gli italiani all'estero, sempre desiderosi di riscoprire antiche tradizioni italiane e di conoscere le novità culturali nazionali; per non parlare del successo che la canzone partenopea del passato e del presente riscuote presso gli stranieri amanti delle manifestazioni artistiche italiane.

L'attività dell'Ente, svolta in una logica di partenariato e di scambio con gli altri Stati membri dell'Unione europea, potrebbe rappresentare altresì un valido contributo al processo di integrazione culturale europea attraverso programmi di dialogo interculturale, consentendo ai cittadini europei di accedere e partecipare alla cultura e alle arti degli Stati membri.

È importante, infatti, preservare e valorizzare la diversità culturale e le espressioni nazionali e regionali dei popoli europei.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si prevede l'iscrizione dell'Ente nella tabella di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevedente contributi alle istituzioni culturali. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Ente internazionale amici della canzone napoletana)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un ente, senza scopo di lucro, per la tutela e la valorizzazione sociale della canzone napoletana nel quadro della salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, denominato: «Ente internazionale amici della canzone napoletana», con sede a Napoli, di seguito denominato «Ente».

Art. 2.

- 1. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) sono organi dell'Ente: il presidente eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione; il consiglio di amministrazione; il tesoriere ed il segretario, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente;
- b) il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da undici membri, dei quali cinque designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per lo spettacolo, e sei nominati dalla «Associazione internazionale amici della canzone napoletana»;
- c) per le finalità istituzionali, all'Ente può essere concesso l'uso di beni demaniali;
- d) presso l'ente può essere comandato personale eccedente nelle dotazioni organiche delle Amministrazioni statali;

- e) con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per lo spettacolo, sono dettate le norme relative allo stato giuridico del personale, il funzionamento dell'Ente, ai criteri di partecipazione democratica al Consiglio di amministrazione e alle funzioni degli altri organi diversi da quest'ultimo;
- f) l'Ente può avvalersi di prestazioni professionali di artisti la cui fama sia tale da divulgare nel mondo la cultura napoletana in ogni sua forma;
- g) all'Ente applica il regime tributario riservato alle istituzioni di alto valore culturale.
- 2. Nel decreto legislativo sono altresì previste norme:
- *a)* sulla fusione ed incorporazione nell'Ente di organizzazioni già esistenti aventi finalità simili;
- *b)* sulla costituzione di associazioni private la cui attività possa integrarsi con quella dell'Ente;
- c) che promuovano in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile e che prevedano l'organizzazione di gruppi di studio, corsi concorsi ed attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi all'istituzione e attività dell'Ente si fa fronte mediante inserimento, nella tabella A, Amministrazione – 1/A – Presidenza del Consiglio dei Ministri» di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, della voce «Contributo annuo all'Ente internazionale amici della canzone napoletana», ed ammettendo l'ente al riparto di cui al predetto comma 40.